

CONVENZIONE PER LA REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DELLE NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO, NEI COMUNI DI IDRO E DI LAVENONE

TRA

Presidente di Regione Lombardia – Commissario governativo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito indicata per brevità con Regione Lombardia), con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 97594220150), rappresentato dal delegato del Commissario Dr. Roberto Cerretti, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 766 del 24 maggio 2021;

E

Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito indicato per brevità con AIPO) rappresentato nella persona del Direttore Ing. Luigi Mille, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Parma, in Via Garibaldi 75 (C.F. 92116650349).

E

Comunità Montana di Valle Sabbia (di seguito indicato per brevità con CMVS) rappresentato nella persona del Presidente Giovanmaria Flocchini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Vestone (BS), in via Reverberi, 2 (C.F. 87002810171)

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331 “Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni);

VISTA la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, “Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo”;

VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la d.g.r. del 4 maggio 2011 n. 1644, con cui è stato approvato il codice etico degli appalti regionali;

VISTA la d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831, “Aggiornamento dello schema di Convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo (DGR 4369/07)”;

VISTO:

- l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 4 novembre 2010 tra Regione e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'Atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra Regione e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2011, n. 47482, con cui è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano a favore del Commissario delegato;

VISTI:

- il decreto del 15 giugno 2011, n. 2, del Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico che individua gli Enti Attuatori degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e successivo Atto integrativo ed adotta la convenzione tipo deliberata dalla Giunta Regionale della Lombardia;
- il decreto del 15 giugno 2011, n. 3, del Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo alle determinazioni in merito alle risorse assegnate per l'attuazione del Programma;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116, con cui i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- l'articolo 7, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", in cui si dispone che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Decreto del Presidente di Regione Lombardia del 24 maggio 2021, n. 766, con il quale sono delegate al dott. Roberto Cerretti, dirigente della U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, tutte le attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione degli interventi dell'Accordo di programma, il ruolo di sostituto titolare della contabilità speciale dedicata all'Accordo di Programma per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i procedimenti di approvazione ed autorizzazione dei progetti, di cui al comma 5 dell'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la delibera CIPE del 17 novembre 2006, n. 135 che assegna 31.805.430,00 € al progetto concernente gli "Interventi di messa in sicurezza del Lago d'Idro nella Regione Lombardia e nella Provincia di Trento", presentato dalla Regione;

VISTO il DPCM 17 aprile 2019 di adozione del Primo stralcio Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico – “Sezione Invasi” che finanzia 10.000.000 € per le “Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del Lago d’Idro”;

CONSIDERATO che l’Intervento è stato inserito nell’Accordo di Programma - e successivi Atti Integrativi - finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra Regione e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che viene attuato dal Commissario nominato a tal fine;

VISTI inoltre:

- il decreto di compatibilità ambientale con le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente del 17 aprile 2013, n. 107, relativo al progetto definitivo delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 28 giugno 2013, n. 8587, di approvazione tecnica, con prescrizioni, ai sensi della l. 584/94, del progetto definitivo delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro;

DATO ATTO che:

- il progetto definitivo è stato approvato a seguito di Conferenza dei Servizi con d.d.u.o del 7 marzo 2014 n. 1949 e successivamente appaltato in data 17 dicembre 2014;
- l’appalto, riguardante la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, è stato affidato da Infrastrutture Lombarde S.p.A. alla Società ITINERA S.p.a. in data 15 febbraio 2016;

CONSIDERATO che in fase di avvio della progettazione esecutiva, i progettisti hanno dato corso, sulla base di modellazioni numeriche, a verifiche ed approfondimenti sul progetto definitivo che hanno confermato limiti di efficienza della suddetta progettazione ed hanno evidenziato la necessità di modificare i manufatti in galleria;

CONSIDERATO altresì che il Progetto Esecutivo delle “Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro” è stato consegnato da ITINERA S.p.A a Infrastrutture Lombarde S.P.A. in data 15 novembre 2018;

CONSIDERATO che il primo rapporto dei verificatori di INARCHECK S.p.A evidenzia numerosi punti nel progetto esecutivo, segnalati come NC – non conformità - che rendono ad oggi il progetto non verificabile e pertanto non validabile oltre a numerose osservazioni;

CONSIDERATO altresì che la relazione di Istruttoria tecnico - specialistica di IDEA Srl - segnala tra l’altro che il progetto esecutivo è privo di un documento esaustivo di tutte le osservazioni e prescrizioni rilasciate durante l’iter di approvazione del progetto definitivo e la Relazione di ottemperanza presente ne contiene solo una parte;

DATO ATTO che in data, 26 febbraio 2020 a seguito dell’irrigidimento delle posizioni dell’Appaltatore, è stato presentato da ITINERA S.p.A al tribunale di Milano un ricorso avverso ILSPA (ora ARIA S.p.A) per Accertamento Tecnico Preventivo;

CONSIDERATO CHE in data 1 aprile 2021 è stata sottoscritta la proposta conciliativa tra le parti che prevede l’acquisizione del progetto esecutivo, redatto da ITINERA S.P.A., da parte di ARIA S.p.A e conseguentemente da parte del Commissario governativo;

DATO ATTO che il progetto esecutivo consegnato dall'Appaltatore non è verificabile (pertanto non approvabile) e, come tale, non prontamente appaltabile;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto è necessario adeguare il progetto esecutivo, sia sotto il profilo tecnico che economico, per procedere all'appalto e all'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che:

- per le attività di previste in questa convenzione, il Commissario Governativo mette a disposizione per i soggetti firmatari l'importo complessivo di € 63.300,00 pari al 6% dell'importo dei servizi da affidare (ripartita fino ad un massimo del 3% per la Comunità Montana), utilizzando i fondi già stanziati per la realizzazione dell'intervento delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro per le spese generali e di funzionamento per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente convenzione;
- la ripartizione e le modalità di gestione di predetto finanziamento sarà oggetto di specifica convenzione tra i soggetti firmatari;

CONSIDERATO inoltre che per svolgere le attività previste dalla presente convenzione sono necessari incarichi di servizi esterni in particolare:

- incarico di servizi di ingegneria per la revisione/adeguamento del Progetto Esecutivo (PE), stimato in 665.000,00 euro complessivi di oneri e Iva;
- incarico di servizi di verifica del PE ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti pubblici, stimato in 390.000,00 euro complessivi di oneri e Iva;

il Commissario Governativo si impegna a riconoscere ad AIPO le spese sostenute per detti incarichi al netto delle somme effettivamente sostenute;

VISTA la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 *"Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"* con cui è stata istituita l'AIPO, che definisce, all'art. 2, le funzioni dell'Agenzia in base all'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (allegato A alla legge) in cui si stabilisce, all'art. 5, la possibilità per le Regioni di avvalersi dell'Agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo, previa stipula di apposita convenzione;

CONSIDERATE inoltre le funzioni di Autorità idraulica di AIPO sul fiume Chiese (dall'incile del lago d'Idro alla confluenza in Oglio), a seguito della d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 1001;

VISTA la d.g.r del 29 maggio 2017 n. 6659, con cui sono state affidate all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) le funzioni di regolatore della gestione del lago d'Idro e del bacino del fiume Chiese, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del r.d 1775/1933;

VISTA la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, "Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo";

VISTA la d.g.r. 8 giugno 2011 n. 1831 "Approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori";

L'anno 2021, il giorno del mese di il delegato del Commissario Governativo ed (di seguito indicati, per brevità, congiuntamente anche "Parti") convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la revisione della progettazione esecutiva, la verifica e la validazione del progetto delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro (galleria e traversa), nei Comuni di Idro e Lavenone. L'intervento è inserito nell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivi Atti integrativi e nel Primo stralcio Piano Nazionale degli Interventi nel settore idrico.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare quanto sopra indicato.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

AIPO accetta di revisionare la progettazione esecutiva, verificare e procedere alla validazione del progetto delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro (galleria e traversa), nei Comuni di Idro e Lavenone in qualità di Ente Attuatore. Il delegato del Commissario governativo rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla revisione della progettazione esecutiva, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

Comunità Montana di Valle Sabbia accetta la responsabilità delle relazioni istituzionali con le province interessate e le amministrazioni locali dell'intero bacino del Chiese e i rapporti con gli stakeholder in raccordo con il Commissario governativo e il Referente Operativo.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il delegato del Commissario governativo all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha individuato nella persona del dirigente competente di Regione Lombardia, D.G. Territorio e Protezione Civile - U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali– Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo, il Referente Operativo di cui avvalersi per le attività legate alla ricezione della documentazione prescritta e delle comunicazioni dell'Ente Attuatore, all'istruttoria delle fasi operative e amministrative del completamento progettuale, all'istruttoria per la liquidazione delle rate di finanziamento e per le verifiche sul rispetto della tempistica.

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di revisione della progettazione esecutiva per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controllo sulla fase di revisione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore elabora tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per la revisione del progetto esecutivo, per la relativa verifica e validazione, dandone comunicazione e trasmettendo la documentazione al Referente Operativo.

In particolare, AIPO si assume il compito di:

- completare e rivedere il progetto esecutivo nelle parti mancanti o ritenute non conformi;
- verificare la validità delle autorizzazioni, nulla osta, permessi rilasciati sul progetto definitivo e nel caso fossero scaduti riacquisirli;
- verificare che le varie prescrizioni sia Ministeriali che rilasciate in sede di Cds siano state recepite nel progetto esecutivo dandone evidenza nella relazione di ottemperanza;
- trasmettere i documenti concernenti l'ottemperanza alle prescrizioni sul progetto definitivo date dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel decreto di approvazione tecnica ed al Ministero dell'Ambiente nel decreto di V.I.A. nazionale;
- trasmettere il progetto esecutivo alla Direzione Generale Dighe ai sensi dell'art. 1 del D.L. 507/1994 convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per il proseguo di competenza;
- ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento, su delega di Regione, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione;
- definire un quadro economico complessivo del progetto aggiornato ai costi attuali e provvedere alla validazione del progetto esecutivo.

Alla conclusione delle attività sopra citate AIPO trasmetterà al Commissario Governativo copia del progetto esecutivo aggiornato, del quadro economico aggiornato ed i verbali di verifica e di validazione del progetto.

AIPO si avvale della Comunità Montana per le attività/funzioni ad esso attribuite secondo i ruoli di cui all'art. 2 della presente Convenzione, nelle modalità definite da specifico accordo operativo tra CMVS ed AIPO.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Commissario governativo erogherà ad AIPO, in qualità di Ente Attuatore, gli importi comprensivi dei fondi destinati alla CMVS.

I pagamenti per le spese generali e di funzionamento per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente convenzione di AIPO e della CMVS saranno liquidati ad AIPO, secondo le seguenti modalità:

1. € 30.000,00 alla sottoscrizione della presente convenzione;
2. € 20.000,00 alla trasmissione del PE;
3. € 13.300,00 a saldo, a seguito della relazione acclarante per l'aggiornamento della progettazione esecutiva e della relativa validazione del progetto di realizzazione dell'intervento delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro.

I pagamenti per le spese di funzionamento di CMVS saranno liquidati da AIPO, secondo le modalità definite nello specifico accordo sottoscritto tra le parti;

I pagamenti relativi agli incarichi di servizi esterni saranno liquidati all'Ente attuatore, secondo le seguenti modalità:

1. 50% dell'importo dell'incarico del servizio alla firma della determina di aggiudicazione definitiva e d'impegno di spesa;
2. 30% all'emissione dello stato d'avanzamento del servizio;
3. 20% alla conclusione del servizio.

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la revisione del progetto esecutivo e relativa verifica e validazione deve essere conclusa entro due mesi dalla trasmissione della validazione del progetto stesso al Commissario Governativo.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate nell'ambito dell'intervento delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro (galleria e traversa), nei Comuni di Idro e Lavenone.

Le spese di funzionamento di AIPO e della CMVS devono essere quantificate in base a giornate/uomo utilizzate per le attività concordate e moltiplicate per il costo giornaliero previsto dai contratti di lavoro delle persone incaricate. Tali spese devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente (AIPO o CMVS).

ART. 6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la revisione della progettazione esecutiva dell'intervento delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro (galleria e traversa), nei Comuni di Idro e Lavenone, AIPO dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- 1 conclusione della revisione/adeguamento del PE entro 10 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- 2 fase di acquisizione dei pareri e/o aggiornamento di quelli già acquisiti e conclusione della verifica del PE entro 10 mesi dalla conclusione della revisione/adeguamento del PE;
- 3 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione al Commissario Governativo di copia del progetto esecutivo aggiornato, del quadro economico aggiornato e del verbale di validazione del progetto, entro 1 mesi dalla chiusura della fase di cui al punto 2.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione delle attività previste, di cui al precedente art. 6, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo, sentito il delegato del Commissario Governativo, provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, il delegato del Commissario Governativo, essendo risolta di diritto la Convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche cui AIPO deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte dal Commissario Governativo, che saranno trasmesse in seguito.

Il Commissario Governativo si riserva inoltre ulteriori verifiche e controlli sulle attività svolte ai sensi dei poteri di vigilanza di cui all'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha durata di 2 anni, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 7. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o PEC. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione della presente convenzione e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della stessa, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Commissario Governativo, AIPO e CMVS si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia preteso da far valere comunicherà la propria domanda alle altre Parti che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Parte o delle Parti investite della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 12 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Regione Lombardia
Il delegato del Commissario Governativo
(Dott. Roberto Cerretti)

AIPO
Il Direttore
(Ing. Luigi Mille)

Il Referente Operativo
(Arch. Diego Terruzzi)

Comunità Montana di Valle Sabbia
Il Presidente
(Giovanmaria Flocchini)